

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI E STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE

Art. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2. BENEFICIARI

Art. 3. ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI

Art. 4. COMPETENZA E MODALITA' DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Art. 5. PRIORITA' NEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Art. 6. TARIFFE

Art. 7. COMPORTAMENTI VIETATI E MANCATO UTILIZZO

Art. 8. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Art. 9. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Art. 10. RINUNCE

Art. 11. VIGILANZA DELL'ENTE

Art. 12. SANZIONI – CONTROVERSIE

Art. 13. NORMA TRANSITORIA

Art. 14. TUTELA DATI PERSONALI

Art. 15. NORME DI RINVIO

Art. 16. ABROGAZIONE DI NORME PREESISTENTI

Art.17. ENTRATA IN VIGORE

L'Amministrazione Comunale

nell'ambito delle competenze e degli scopi determinati dallo Statuto e dalle leggi, promuove ed agevola le iniziative di carattere sociale, sportivo, culturale ed aggregativo promosse da soggetti pubblici o privati mediante la concessione, nel rispetto di quanto disciplinato con il presente regolamento. Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare la migliore fruibilità dei beni da parte dei cittadini, singoli o aggregati, la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, la valorizzazione e il più proficuo utilizzo del patrimonio immobiliare comunale, in una logica di compartecipazione e di sussidiarietà orizzontale.

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'uso occasionale, ricorrente e continuativo dei locali di proprietà comunale da parte dei soggetti, elencati al successivo articolo 2.
2. Sono occasionali le concessioni che non superano i sette (7) giorni e che consentono di svolgere riunioni, seminari o manifestazioni varie di tipo culturale, ricreativo, sportivo o di tempo libero. Possono rientrare in tale casistica anche le concessioni o i comodati a privati per iniziative, aperte al pubblico e non. La richiesta di concessione o comodato di tipo occasionale deve essere presentata con almeno dieci (10) giorni di anticipo. Eventuali richieste pervenute oltre i termini previsti, saranno valutate dall'ufficio competente sulla base dei tempi tecnici necessari per l'istruzione della pratica.
3. Sono ricorrenti le concessioni che consentono di utilizzare i locali per più di una volta in giorni e momenti stabiliti anche non consecutivi e per un periodo determinato, di norma non superiore a un (1) anno, dopodiché l'istanza va ripresentata. Per situazioni in cui l'attività svolta all'interno degli spazi concessi superi l'anno e non possa essere frazionata in periodi inferiori senza creare disservizi, previa richiesta motivata l'amministrazione può autorizzare concessioni superiori a tale periodo.
4. Sono continuative le concessioni che consentono di utilizzare i beni in forma continuativa, in via esclusiva o in condivisione con altri aventi diritto, per periodi superiori ad anni uno (1) mediante procedura di evidenza pubblica e successiva stipulazione di apposita convenzione.
5. I locali e le strutture il cui utilizzo è disciplinato dal presente regolamento sono identificabili genericamente come proprietà comunali che l'Ente mette a disposizione dei cittadini. L'elenco di tali locali e delle relative tariffe, è definito annualmente dalla Giunta Comunale.
6. Non costituiscono oggetto del presente regolamento le aree, i locali e le strutture comunali adibite ad impianti sportivi.
7. L'utilizzo degli edifici scolastici è consentito ed ha luogo alle condizioni e nei termini di cui alle leggi vigenti.
8. L'uso può consistere anche nell'utilizzo dei locali come sede fissa dell'attività da parte di Enti pubblici, Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, società a totale ed esclusivo capitale pubblico, Associazioni/Comitato e Contrade con sede nel territorio comunale. Si parla in questo caso di uso continuativo. L'uso continuativo dei locali, anche come sede sociale, è regolamentato da apposita convenzione che viene approvata dalla Giunta Comunale, la quale, al fine di perseguire particolari scopi di interesse pubblico, ha facoltà di assegnare direttamente ai suddetti soggetti, locali o spazi comunali.
9. Le attività svolte all'interno di locali e strutture comunali non devono, di norma, avere scopo di lucro, salvo che vengano riconosciute idonee dall'Amministrazione Comunale (pagamento spese vive).
10. E' facoltà della Giunta Comunale valutare l'ammissibilità di iniziative che prevedono un contributo da parte degli utenti, se queste vengono ritenute adeguate alle necessità dello sviluppo culturale e sociale dei cittadini.

Art. 2. Beneficiari

1. Possono chiedere ed ottenere l'uso dei locali e delle strutture di cui all'art. 1 i seguenti soggetti:
 - a) Associazioni culturali, sportive, di tempo libero, di volontariato sociale, con priorità, nell'attribuzione, di quelle operanti nell'ambito comunale;
 - b) Gruppi, comitati, partiti rappresentanti in Consiglio Comunale o partiti giuridicamente riconosciuti;
 - c) Contrade con sede nel territorio comunale;
 - d) Associazioni di volontariato costituite ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 – ultimo aggiornamento Legge 4 luglio 2024, n.104;
 - e) Organizzazioni sindacali;
 - f) Parrocchie ed organismi presenti all'interno delle stesse;
 - g) Istituzione scolastiche, sia pubbliche che private;
 - h) Enti pubblici;
 - i) Associazioni ex combattenti, invalidi civili e del lavoro;
 - j) Consigli di frazione e di Quartiere;
 - k) Privati con o senza scopo di lucro per attività di tipo socio - culturale, ricreativo, sportivo e turistico.
2. Rimane salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di disporre dei locali, indipendentemente da eventuali concessioni rilasciate a terzi, qualora se ne verifichi lo stato di necessità per l'Ente, previa tempestiva comunicazione al concessionario interessato.
3. Nel caso in cui fossero presentate richieste di uso locali da soggetti non rientranti nel suddetto 1^ comma, la Giunta Comunale valuterà, a suo insindacabile giudizio, la concedibilità o meno e le relative tariffe.
4. L'utilizzo della cucina, ove fosse presente, viene concesso ad associazioni, in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti e ai privati se coadiuvati da soggetti operanti nel settore della ristorazione o da associazioni aventi i requisiti di cui sopra.
5. Dell'uso dei centri civici di riferimento dei Consigli di Frazione e di Quartiere, dovrà essere data comunicazione ai rispettivi Presidenti.

Art. 3. Istanza per la concessione dei locali

1. Nel caso di uso occasionale o periodico, i soggetti interessati devono presentare le richieste d'utilizzo al Comune di Casole d'Elsa, almeno sette (7) giorni prima della data prevista (festività comprese) salvo situazioni particolari che saranno valutate dalla Giunta comunale. Il Comune provvede a pianificare mensilmente la concessione dell'uso delle strutture, ed eventualmente a valutare le richieste pervenute fuori dai termini di cui sopra.
2. La domanda dovrà essere redatta sull'apposito modulo reperibile presso l'Ufficio Protocollo e sul sito www.casole.it e deve specificare:
 - a) l'oggetto dell'iniziativa;
 - b) la durata della concessione;
 - c) i dati identificativi della persona fisica, da individuarsi nel soggetto che risponde del corretto utilizzo del bene concesso;
 - d) i dati identificativi dell'immobile richiesto in concessione;
 - e) l'assunzione delle responsabilità per eventuali danni;
 - f) l'eventuale utilizzo di impianti o altre attrezzature presenti nel locale;
 - g) il Responsabile Settore Tecnico – Lavori Pubblici, può modificare e/o integrare i contenuti del modulo di domanda di concessione quando intervengono sostanziali necessità;

3. Nel caso di uso continuativo la richiesta di concessione dovrà essere inoltrata al competente Responsabile Settore Tecnico – Lavori Pubblici che dovrà concludere il relativo procedimento, con l'adozione di apposita determinazione che approvi il relativo schema di convenzione per la disciplina di dettaglio dell'utilizzo della sala, con relativa modalità di pagamento.

Art. 4. Competenza e modalità di rilascio della concessione

1. Le istruttorie e il rilascio delle concessioni sono affidate al competente Responsabile Settore Tecnico – Lavori Pubblici.
2. L'utilizzo di locali e delle eventuali attrezzature per l'uso occasionale o periodico verrà concesso direttamente dal Responsabile Settore Tecnico – Lavori Pubblici, secondo quanto previsto dal presente regolamento e nel rispetto delle attività dei gruppi che già operano.
3. La concessione per l'uso continuativo dei locali per lo svolgimento di attività istituzionali in favore dei soggetti indicati al successivo comma 7 che non presentino alcuna componente economica avente finalità lucrativa, ai sensi dell'art. 71, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017 è soggetta ad apposito contratto di comodato da sottoscrivere con il Responsabile Settore Tecnico – Lavori Pubblici, ed è disposta con atto della Giunta Comunale sulla base di un'istruttoria svolta dal Servizio competente sulle domande pervenute a seguito di pubblicazione di un apposito avviso, prendendo a riferimento, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, i seguenti criteri: a) riconoscimento dell'interesse collettivo delle funzioni svolte dalle tipologie di forme giuridiche (Associazione di Promozione Sociale, Organizzazione di Volontariato, Associazione anche non riconosciuta, Fondazione) in cui rientrano i medesimi soggetti richiedenti; 2) carattere delle finalità prevalenti perseguite mediante l'attività/le attività per l'esercizio della/e quale/i viene richiesta l'assegnazione del bene immobile; 3) struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente;
4. L'Amministrazione può prevedere l'assegnazione diretta di tali locali ai soggetti di cui al comma 7 qualora l'assegnazione di questi ultimi avvenga, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, nell'ambito dell'attivazione di forme di co-programmazione e co-progettazione con i soggetti per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento o nel caso in cui vengano sottoscritte convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, ai sensi dell'art. 56 del medesimo decreto.
5. In entrambi i casi di cui ai commi 4 e 5 la Giunta determinerà, contestualmente ai criteri o motivazioni di assegnazioni, l'importo del canone da adottare, con possibilità di riduzione fino al 100% del relativo importo.
6. In relazione a particolarità dell'uso dei locali o della conformazione e strutturazione dei medesimi, nella concessione possono essere contenute ulteriori prescrizioni del Responsabile Settore Tecnico – Lavori Pubblici, rispetto a quelle previste nel presente regolamento.
7. Nel caso di richiesta di locali per farne sede di Enti, Associazioni di cui all'art.1 c.8, è possibile l'assegnazione dello stesso locale a più concessionari.
8. Nel caso di convenzione per l'uso continuativo è possibile l'assegnazione diretta ed esclusiva di locali ad un'Associazione/Contrada del Palio (purché iscritti al RUNTS) con possibilità di concessione in uso a altri soggetti. Le eventuali tariffe di concessione d'uso devono essere approvate dalla Giunta Comunale. Nel caso in cui la richiesta pervenga da Comitati svolgenti attività non di interesse generale, ai sensi del nomenclatore di cui all'art. 5, comma 1 lett. a) - z) del D.Lgs. n. 117/2017 si applicano le disposizioni dei successivi articoli 5 e 6.
9. I locali possono essere concessi in condivisione per attività condotte da più soggetti e/o anche organizzate dall'Amministrazione Comunale.

10. Il locale viene concesso in uso con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi nello stato in cui si trovano, rimanendo a carico del richiedente il preventivo accertamento delle condizioni in cui questi vengono consegnati. Il richiedente si impegna inderogabilmente:
 - a riconsegnare il locale nel medesimo stato in cui è stato preso in carico
 - ad assumersi tutti gli oneri derivanti all'Ente a seguito di danni arrecati al locale concesso
11. Ciascun gruppo o associazione indicherà un responsabile che sarà garante presso il Comune dell'utilizzo corretto dei locali e delle strutture secondo i principi indicati nel presente regolamento.
12. L' inserimento nei locali e nelle strutture di attrezzature e strumenti sarà consentito solo se esplicitamente autorizzati dal Responsabile Settore Tecnico – Lavori Pubblici in forma scritta. Relativamente a tali beni il Comune non si assume alcuna responsabilità.
13. Il richiedente o soggetto dallo stesso incaricato dovrà prendere in consegna le chiavi per accedere ai locali richiesti, presso l'ufficio URP del Comune di Casole d'Elsa, il giorno precedente a quello richiesto, in orario d'ufficio. La restituzione dovrà avvenire non oltre il giorno successivo dal termine di utilizzo del locale. In caso di utilizzo ripetuto della sala è consentita la restituzione delle chiavi alla scadenza del termine specificato nella richiesta.
14. Non è consentita la cessione delle chiavi ad altri né la loro riproduzione; quest'ultima potrà essere autorizzata, a cura e spese del concessionario, in caso di utilizzo ripetuto e programmato.
15. L'ufficio competente, può, prima della riconsegna delle chiavi, unitamente al concessionario, procedere alla verifica e al controllo dei locali.

Art. 5. Priorità nel rilascio della concessione

1. Nel caso di più domande relative agli stessi locali ed a periodi, anche in parte coincidenti la concessione viene rilasciata dopo aver sentito contestualmente tutti i richiedenti e trovato tra loro un accordo. Qualora l'accordo non sia possibile, il Comune concederà i locali sulla base della priorità delle presentazioni delle domande; a tal fine fa fede la data riportata sul timbro di protocollo del Comune, non avendo rilevanza la data di spedizione.
2. In ogni caso hanno priorità d'uso:
 - a) il Comune di Casole d'Elsa, per gli scopi istituzionali, senza necessità di particolari formalità, sia relativamente ad istanze presentate, sia relativamente a concessioni rilasciate in precedenza;
 - b) le manifestazioni ricorrenti che da anni svolgono funzioni di importanza turistica e culturale;
 - c) le domande presentate da associazioni senza scopo di lucro, rispetto alla richiesta di privati. Nel caso di privati la priorità va ai residenti nel Comune di Casole d'Elsa;
 - d) Nel periodo di campagna elettorale hanno la precedenza rispetto agli altri soggetti richiedenti, escluso il Comune, i partiti politici e/o movimenti politici, rappresentati in Parlamento e i Comitati elettorali e i gruppi facenti capo alle liste di candidati alle elezioni amministrative.

Art. 6. Tariffe

1. Generalmente la concessione in uso dei locali comunali è soggetta al pagamento di una tariffa, determinata dalla Giunta comunale sulla base dei costi da sostenersi per la gestione degli immobili e della valutazione degli stessi.
2. Le tariffe potranno essere ridotte o il soggetto richiedente esentato dal loro pagamento, previo parere favorevole della Giunta Comunale, alle Associazioni che agiscono in collaborazione con l'Amministrazione Comunale nell'organizzazione di un'iniziativa, alle Associazioni iscritte all'Albo Comunale e/o per lo svolgimento di attività ed iniziative rivolte alla collettività e ritenute di interesse pubblico.

3. La tariffazione ridotta e l'esenzione dal pagamento, adeguatamente motivate, devono risultare nel provvedimento di concessione.
4. Spetta alla Giunta comunale provvedere annualmente, se necessario, all'adeguamento delle tariffe.
5. Nelle tariffe sono comprese le spese per le utenze.
6. Nel caso di concessioni di breve periodo l'accesso sarà consentito solo se il soggetto autorizzato avrà provveduto prima della data di utilizzo a corrispondere l'importo dell'intera tariffa e solo dietro esibizione della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento.
7. Il mancato pagamento della tariffa, nonché il mancato rispetto degli obblighi previsti all' art.8, comporta l'automatica esclusione dall'utilizzo dei locali per il futuro.
8. Ai soggetti che, dopo aver ottenuto la concessione non usufruiscano dei locali richiesti senza alcun preavviso, sarà revocata la concessione ed il concessionario sarà tenuto a versare a titolo di penale, un importo pari alla metà di quanto dovuto al Comune in base alle tariffe in vigore.
9. La Giunta comunale, contestualmente all'adozione delle tariffe, può stabilire anche l'importo della cauzione, differenziata in base alla tipologia dei locali

Art. 7. Comportamenti vietati e mancato utilizzo

1. È assolutamente vietato, pena la sospensione dell'iniziativa e l'eventuale richiesta di danni:
 - a) fare uso dei locali con attività diverse da quelle specificate nella richiesta di utilizzo ed effettuare vendite di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma;
 - b) apportare modifiche ed innovazioni ai locali senza preventiva autorizzazione scritta dell'Ente proprietario;
 - c) introdurre apparecchiature ed impianti elettrici senza preventiva autorizzazione del Servizio competente;
 - d) installare attrezzi fissi o impianti di altro genere, salvo espressa autorizzazione;
 - e) altri eventuali specifici divieti stabiliti nel provvedimento di concessione;
2. Il Comune può rivalersi sul concessionario per eventuali danni arrecati ai locali, alle attrezzature e agli arredi per fatto imputabile ai soggetti fruitori. Resta fermo il diritto del Comune a richiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti ed impregiudicata l'azione penale, qualora ne ricorrano i presupposti.
3. Nessun indennizzo viene corrisposto per la sopravvenuta impossibilità di utilizzo dei locali, quando questa sia dovuta a causa di forza maggiore, a guasti improvvisi e/o ad eventi imprevedibili o fortuiti, non imputabili all'Ente concedente, che impediscano il funzionamento degli impianti e servizi in modo tale da compromettere la finalità d'uso cui viene adibito il locale. Nella descritta eventualità, il Comune è tenuto al solo rimborso della tariffa percepita.
4. Il mancato utilizzo del locale, per causa imputabile al concessionario, non comporta nessun obbligo alla restituzione della tariffa versata.

Art. 8. Responsabilità del concessionario

1. Il concessionario è responsabile civilmente dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile, ai locali, agli arredi e alle attrezzature nei periodi di durata della concessione.
2. Il concessionario, nel fruire dei locali, si assume l'obbligo di rispettare, oltre al presente regolamento, le normative eventualmente disciplinanti l'attività da esercitare nei locali del Comune.
3. Il concessionario è responsabile della sorveglianza e della conservazione delle attrezzature e dei materiali introdotti nel locale concesso per l'attuazione dell'iniziativa programmata.
4. Le pulizie dei locali e delle strutture, sono sempre a carico del concessionario.

5. Il concessionario non può eseguire lavori di installazione di impianti che comportino manomissioni alle pareti, al soffitto, al pavimento e agli impianti. Ogni lavoro di carattere straordinario deve essere autorizzato dal Responsabile Settore Tecnico – Lavori Pubblici/Patrimonio.
6. In ogni caso, il concessionario è responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata entro i locali concessi e delle difformità nell'utilizzo, per le quali ne risponde all'Ente concedente, qualora sia derivato un qualsivoglia danno.
7. Non è ammesso a nessun titolo l'uso dei locali concessi da parte di gruppi, associazioni o enti diversi da quelli per i quali è stata ottenuta la concessione, né un uso diverso da quello specificato o in giorni diversi da quelli per i quali è valida l'autorizzazione stessa, salvo quanto previsto dall'art. 4 comma 6.
8. Il concessionario ha, inoltre, i seguenti specifici obblighi, che assume con il rilascio dell'autorizzazione:
 - ritirare presso l'Ufficio competente ed in orario di ufficio, le chiavi dei locali in tempo utile per l'uso;
 - riconsegnare le chiavi la mattina del giorno feriale successivo a quello di ultimo utilizzo al personale indicato dall'Ente;
 - osservare i regolamenti e le prescrizioni di pubblica sicurezza ed igiene;
 - munirsi a propria cura e spese di tutte le autorizzazioni e/o licenze previste per l'attività programmata, esonerando l'Ente da qualsiasi responsabilità per eventuali omissioni ed inosservanze alle disposizioni di legge;
 - per le manifestazioni che richiedono l'installazione di attrezzature o impianti di cui i locali oggetto di concessione non sono dotati, i concessionari devono provvedere a propria cura e spesa all'acquisizione, sistemazione, smontaggio, asporto e ripristino;
 - obbligo di spegnere il sistema di illuminazione e, se previsto, il sistema di riscaldamento prima di chiudere i locali;
 - obbligo di custodire i locali mentre è in corso l'uso;
 - obbligo di avvisare tempestivamente e senza ritardo l'Ente di eventuali problemi riscontrati nell'apertura e nell'utilizzazione dei locali;
 - obbligo di riconsegnare i locali nelle condizioni, anche igieniche, in cui il soggetto li ha avuti in consegna;
 - obbligo a tenere sollevato l'Ente da qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose, dipendenti e a causa dell'utilizzo dei locali;
9. Il concessionario, in caso di manifestazione pubblica, osserverà le norme in materia di comunicazione preventiva alle Forze di Pubblica sicurezza.
10. Il concessionario dovrà munirsi, preventivamente, di tutte le autorizzazioni e/o permessi necessari per lo svolgimento dell'iniziativa, pena revoca della concessione.
11. È obbligatorio, durante l'utilizzo dei locali:
 - In caso di pubblico spettacolo, il mantenimento dell'amplificazione sonora degli impianti entro limiti di cui alla vigente normativa in materia di inquinamento acustico e comunque ad un livello tale da non arrecare alcun disturbo ai residenti nelle abitazioni adiacenti;
 - nel caso in cui vengano consegnate le chiavi d'accesso, il concessionario è tenuto a conservarle personalmente, in caso di smarrimento gli verrà addebitato l'intero costo di sostituzione della serratura.
12. Il Concessionario deve lasciare i locali, spazi e servizi annessi permanentemente in buon ordine.
13. Il corretto uso dei locali impone al concessionario, che durante l'assenza, vengano spente le luci, chiuse le finestre, i rubinetti e le porte della struttura.
14. Il concessionario ha, inoltre, i seguenti specifici divieti:
 - divieto di consegnare le chiavi ad altri;
 - di duplicare le chiavi senza precisa autorizzazione;

Art. 9. Sospensione e revoca della concessione

1. Il Responsabile del Servizio che ha rilasciato l'autorizzazione, ha facoltà di revocare, sospendere temporaneamente o modificare la data di assegnazione nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di manifestazioni di particolare interesse, per interventi di carattere tecnico e/o manutentivo o, genericamente, per cause di forza maggiore.
2. La concessione può essere sospesa o revocata, in ogni momento, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, ovvero per motivate ragioni di interesse pubblico.
3. La concessione per l'uso temporaneo e continuativo può essere sospesa o revocata per constatate irregolarità nell'utilizzo dei locali e delle strutture.
4. In caso di uso continuativo, inoltre, la concessione può essere revocata se non sono rispettate le norme scritte nella convenzione.

Art. 10. Rinunce

1. Il concessionario che ha regolarizzato il pagamento, in caso di successivo impedimento ad effettuare la manifestazione, deve far pervenire al Comune la rinuncia almeno 2 giorni prima della data fissata per la manifestazione stessa. In caso di rinuncia pervenuta nei termini il Comune provvederà al rimborso dell'importo versato.
2. La mancata rinuncia nei termini indicati non consentirà alcun rimborso.

Art. 11. Vigilanza dell'Ente

1. L'Ente ha il diritto di effettuare la più ampia vigilanza sull'uso dei locali, degli arredi e delle attrezzature per accertare la scrupolosa osservanza delle norme di legge, regolamenti e discipline in materia.
2. In caso di accertata irregolarità, per eventuali danni sia alle persone che ai beni dell'Ente e senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti che possano competere all'Ente, il concessionario e chiunque altro ammesso a fruire dell'uso dei locali è tenuto ad osservare gli ordini e le prescrizioni impartite dall'Ente.

Art. 12. Sanzioni - Controversie

1. Il concessionario ha l'onere pieno ed incondizionato di ogni responsabilità civile verso chiunque ed è pure ritenuto responsabile del comportamento del pubblico.
2. In caso di danni o guasti, il concessionario è tenuto a dare immediata notizia per iscritto all'Ufficio amministrativo.
3. Il Responsabile Settore Economico Finanziario procede alla quantificazione economica dei danni e alla individuazione delle connesse responsabilità, in contraddittorio con la parte interessata.
4. A tal fine il Responsabile Settore Tecnico – Lavori Pubblici/Patrimonio procede, previo sopralluogo, a redigere apposita perizia di stima.
5. Le modalità per le riparazioni che si rendessero eventualmente necessarie dovranno essere previamente concordate con l'Ufficio amministrativo.

Art.13 – Norma transitoria

1. Nelle more dell'entrata in vigore del presente Regolamento, rimane impregiudicato l'utilizzo dei locali per i soggetti che già li occupano. Sarà cura dell'amministrazione comunale procedere all'adeguamento della concessione al contenuto del presente regolamento.

Art.14 – Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art.15 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge e di regolamento vigenti applicabili in materia.

Art.16 – Abrogazione di norme preesistenti

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto od incompatibili con quelle del presente Regolamento.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il *Regolamento per la concessione in uso dei locali comunali* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 de27/02/2018 .

Art.17 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Copia del Regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente e pubblicata sul sito Web dell'Ente.